

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 848

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MATTARELLI, MERLI, IMPERIALE, BARONI**

Presentata il 17 gennaio 1969

Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, il Ministero dell'interno, per sopperire ad urgenti necessità dell'ordine pubblico, veniva autorizzato ad assumere in servizio temporaneo di polizia ex appartenenti alle forze armate col grado rivestito nell'arma di provenienza. Tale personale non contraeva alcun vincolo di ferma e poteva essere esonerato dal servizio in qualsiasi momento a giudizio dell'amministrazione.

Dopo qualche anno la direzione generale di polizia decise di riservare i posti, di ruolo, di guardia agli assunti in servizio temporaneo che risultavano in possesso dei requisiti di legge, invitando gli stessi a frequentare gli appositi corsi.

La partecipazione a detti corsi, però importava per i sottufficiali la perdita del grado, sicché legittimamente, molti di questi cercavano di evitare un siffatto danno.

Il Ministero dell'interno allora, rendeva di fatto obbligatoria, dopo qualche tempo, la partecipazione ai corsi licenziando (come fa fede un marconigramma del 13 settembre

1950) coloro che si rifiutavano di partecipare al corso.

Tale situazione precaria si trascinò fino all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1956, n. 699, quando il Ministero dell'interno venne autorizzato a bandire dei concorsi per la sistemazione in ruolo del personale di cui sopra si è detto.

La legge, però, stabiliva che l'assunzione in ruolo dovesse avvenire col grado di sottotenente per gli ufficiali e col grado di guardia per i sottufficiali e i graduati qualunque fosse il grado precedentemente rivestito.

La stessa legge prevedeva un'alternativa per coloro che non volessero beneficiare (se di beneficio si può parlare) delle disposizioni di cui sopra lasciando loro la facoltà di rimanere nella posizione in cui si trovavano fino al compimento del limite di età per la cessazione dal servizio senza però potere conseguire alcuna promozione.

In effetti, a parte l'interpretazione data dal Ministero dell'interno che trasformò in obbligo la facoltà della legge ordinando ai dipendenti che avevano i requisiti di legge di

partecipare al concorso pena il licenziamento, la legge del 1956 creò un certo equilibrio, sia pure calpestando ogni elementare diritto riconosciuto a tutti i dipendenti dello Stato.

Una parte del personale ebbe la sistemazione in ruolo ma dovette rinunciare al grado, l'altra conservò il grado ma rinunciò alla carriera e alla sistemazione.

Questo equilibrio, venne però rotto a favore del personale mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge del 1956, dalla legge 6 luglio 1962, n. 888, con la quale vennero loro concessi determinati benefici: fu riconosciuto il diritto all'avanzamento fino al grado di maggiore per gli ufficiali e fino al grado di maresciallo per i sottufficiali, venne operata nei loro confronti una limitata ricostruzione di carriera, venne riconosciuta utile a pensione tutto il servizio prestato nella posizione di temporaneo, venne riconosciuto il diritto al trattamento previdenziale e infine il riscatto del servizio prestato precedentemente all'assunzione nel Corpo di polizia.

Nessuno contesta la legittimità, non solo, ma l'equità di quanto disposto a favore del personale temporaneo in quanto la legge del 1962 non ha fatto altro che eliminare la ingiustizia operata con la legge del 1956, ma le stesse ragioni di equità e di giustizia avrebbero richiesto lo stesso trattamento a favore del personale che per partecipare ai concorsi di immissione in ruolo aveva rinunciato al grado e che ammonta complessivamente a circa settanta unità.

È avvenuto, infatti, che i sottufficiali che non avevano partecipato ai detti concorsi per propria volontà o per mancanza di requisiti hanno raggiunto il grado di maresciallo, mentre gli altri, pur avendo accettato con notevole spirito di sacrificio la retrocessione, sono rimasti ai gradi più bassi.

Per sanare questa ingiustizia i sottoscritti si onorano di presentare la seguente proposta di legge la quale, non prevedendo corresponsione di arretrati, comporta solo un tenuissimo onere finanziario al quale può farsi fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I militari del corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e successivamente inquadrati in ruolo con il grado di guardia possono, a domanda, chiedere l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888.

Sulle domande degli interessati decide il Ministero dell'interno, previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460, circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 della legge predetta.

Gli elementi ritenuti idonei dalla commissione conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, e di quelle contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con la iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica

sicurezza istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, i militari che hanno già transitato nella carriera di sottufficiale.

Previo giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo comma, può essere reintegrato nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità anche il personale per il quale si verificano le condizioni di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

L'iscrizione al ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

ART. 3.

L'avanzamento previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è conferito per anzianità.

ART. 4.

In corrispondenza del numero degli appuntati e delle guardie che, dopo la ricostruzione della carriera, saranno iscritti nel ruolo separato e limitato ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della presente legge saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di appuntato e di guardia del ruolo ordinario.

ART. 5.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della presente legge decorreranno dalla data della nomina nel ruolo separato di cui all'articolo 1.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 28.450.000 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1324 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1969 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.